



Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

A.C. 2168-A

Dossier n° 149/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
20 marzo 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2168-A
Titolo:	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
approvazione in Commissione:	19 marzo 2015

La Commissione Giustizia ha concluso l'esame in sede referente dell'AC. 2168, già approvato dal Senato, che introduce nel codice penale il reato di tortura. A seguito dell'approvazione di alcune modifiche al testo, il provvedimento si compone di sette articoli, attraverso i quali:

- è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-*bis* c.p.), che può essere commessa da chiunque (reato comune);
- sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da un pubblico ufficiale;
- è inserito nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale;
- sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura;
- è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura;
- è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura;
- è stabilita l'invarianza degli oneri ed è disciplinata l'entrata in vigore della riforma.

Contenuto

In particolare, l'**articolo 1** introduce nel titolo XII (*Delitti contro la persona*), sez. III (*Delitti contro la libertà morale*), del codice penale, gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*.

L'**articolo 613-*bis* c.p.**, **primo comma**, punisce con la **reclusione da 4 a 10 anni** chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (*reato di evento*),

- a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o
- al fine di
 - ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o
 - infliggere una punizione o
 - vincere una resistenza.

La tortura è dunque configurata come un reato comune (anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al fine di) e dalla descrizione delle modalità della condotta (violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute sofferenze fisiche o psichiche).

I commi secondo, quarto e quinto dell'art. 613-*bis* prevedono specifiche **circostanze aggravanti** del reato di tortura:

- l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla qualifica di **pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio** dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante - che comporta la **reclusione da 5 a 12 anni** - occorre che l'autore del reato abbia agito **con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma)**. La nuova aggravante verrà applicata in luogo dell'aggravante comune prevista per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un

[Il delitto di tortura...](#)

[...e le sue aggravanti.](#)

pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, c.p. (aumento della pena fino a un terzo). Il **terzo comma** specifica che - tanto in relazione alla fattispecie base, quanto a questa aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti;

- l'aggravante ad effetto comune (aumento fino a 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravi;
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento della metà della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime (**quarto comma**);
- l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di reclusione), derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura. In questo caso, dunque, la pena è più severa rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale - punito con la reclusione da 10 a 18 anni - cui la fattispecie potrebbe altrimenti ricondursi;
- l'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo), derivante dall'aver volontariamente provocato la morte della persona offesa (**quinto comma**).

Il successivo **articolo 613-ter c.p.** punisce l'**istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale** o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre **nei confronti di altro pubblico ufficiale** o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. E' peraltro specificato che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere), che riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di delitti - della reclusione da uno a cinque anni. In virtù della clausola di salvaguardia in favore dell'art. 414 c.p., la nuova fattispecie di istigazione a commettere tortura dovrebbe pertanto trovare applicazione solo nel caso in cui non abbia luogo "pubblicamente".

Il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

L'**articolo 2** modifica l'art. 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma *2-bis*, in modo da stabilire che le **dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili** in un processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Attualmente, il comma 1 dell'art. 191 c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte mediante tortura

L'**articolo 3** interviene sul codice penale per **raddoppiare i termini di prescrizione per il delitto di tortura**.

Raddoppio dei termini di prescrizione

L'**articolo 4** coordina con l'introduzione del reato di tortura l'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998), vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura. La norma precisa che tale valutazione tiene conto anche della presenza in tali Paesi di violazioni "sistematiche e gravi" dei diritti umani.

Divieto di espulsione

L'**articolo 5** del provvedimento prevede, al comma 1, l'**impossibilità di godere delle immunità diplomatiche** da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.

Esclusione delle immunità diplomatiche

L'immunità diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. Il comma 1 esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in relazione a reati di tortura e ciò tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali.

La fonte normativa del riconoscimento delle immunità diplomatiche risiede nella ratifica, da parte del nostro paese (legge n. 804 del 1967), delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963). La codificazione di questo tema riguarda però direttamente i soli agenti diplomatici o consolari accreditati presso uno Stato estero. L'estensione ai Capi di Stato e di governo delle immunità diplomatiche quando si trovino in un altro paese consegue per analogia e in base al diritto internazionale consuetudinario (o generale) che, diversamente dalla consuetudine nel diritto interno, costituisce livello normativo prevalente sul diritto pattizio risultante da trattati internazionali.

L'immunità diplomatica di cui tratta il comma 1 riguarda specificamente profili penali, e al proposito l'art. 31 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche riconosce all'agente

diplomatico (non altrettanto all'agente consolare) l'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato presso cui è accreditato.

La disposizione fa riferimento non solo agli agenti che siano stati **condannati** ma anche a quelli che siano **indagati** nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Gli **articoli 6 e 7** riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame dell'A.C. 2168, già approvato dal Senato, e di una serie di abbinata proposte di iniziativa parlamentare, tutte volte a introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura, nel maggio 2014, deliberando di svolgere in merito una indagine conoscitiva. Nel corso dell'indagine sono stati auditi il Capo della Polizia, dott. Alessandro Pansa, e numerosi rappresentanti dei sindacati delle forze dell'ordine, rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle camere penali, il dott. Alfredo Mantovano, giudice presso la Corte d'Appello di Roma, i professori di diritto penale Francesco Viganò e Tullio Padovani, il rappresentante del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa ed i rappresentanti delle associazioni Amnesty International Italia e Antigone.

Indagine
conoscitiva

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento le commissioni Affari esteri e Bilancio hanno espresso parere favorevole.

Il parere
favorevole con
condizioni della
I Comm.

La commissione **Affari Costituzionali** ha accompagnato il proprio parere favorevole con alcune **condizioni**, attraverso la quali ha chiesto alla commissione di merito:

- di valutare, alla luce della giurisprudenza costituzionale, se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita per l'ipotesi in cui dalla tortura consegue la morte della persona offesa, sia ragionevolmente proporzionata, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura e, inoltre, se tale pena sia congrua rispetto alla pena base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il reato di tortura;

- di valutare la disposizione dell'articolo 5 in relazione alle immunità diplomatiche anche al fine di evitare incertezze interpretative, eventualmente aggiungendo, dopo le parole «l'immunità diplomatica», le seguenti: «ai fini dell'extradizione».